

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 – OGGETTO E DURATA.....	3
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	4
ARTICOLO 4 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO SULL’ESECUZIONE.....	6
ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITATARI-REVISIONE PREZZI.....	7
ARTICOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE -TERMINI DI PAGAMENTO.....	8
ARTICOLO 7 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE	8
ARTICOLO 8 – GARANZIA DEFINITIVA	9
ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO	10
ARTICOLO 10-PENALI	11
ARTICOLO 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ARTICOLO 12- RECESSO	14
ARTICOLO 13- ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	14
ARTICOLO 14- ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI.....	14
ARTICOLO 15- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	15
ARTICOLO 16- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ARTICOLO 17 – SICUREZZA SUL LAVORO	15
ARTICOLO 18- ELEZIONE DI DOMICILIO	16
ARTICOLO 19-SPESE SCONTRATTUALI	16
ARTICOLO 20-PROTOCOLLO DI LEGALITÀ- CODICE DI COMPORTAMENTO- PATTO DI INTEGRITÀ	16
ARTICOLO 21-FORO COMPETENTE	20
ARTICOLO 22-PRIVACY	20
ARTICOLO 23-DISPOSIZIONI FINALI.....	20

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Domenico Ruggiero - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o ASIA)

E

_____ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli SpA (di seguito anche solo ASIA), svolge in regime di in house providing il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019, rientrante nell'alveo delle attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs n. 152/2006;
- 2) che tra le attività di cui al punto precedente, ASIA svolge il servizio di raccolta sul territorio del Comune di Napoli, e la gestione dei rifiuti pericolosi conferiti dagli utenti presso i siti di raccolta di ASIA, di cui ai codici EER 15.01.10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze) e 20.01.27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose);
- 3) che, congiuntamente tra i due flussi, il primo di raccolta da parte di ASIA, ed il secondo di conferimento da parte degli utenti presso i centri di raccolta, ogni anno vengono gestiti da ASIA, mediamente, 100 tonnellate di rifiuti di cui ai codici EER 15.01.10* e 20.01.27*;
- 4) che con determina del 23 dicembre 2022, n. 205 e ss.mm.ii, è stato approvato il programma degli acquisti forniture e servizi biennio 2022- 2023 lavori Triennio 2022- 2024;
- 5) che il programma di cui al punto precedente, annovera tra i servizi quello di ritiro, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti di cui ai codici EER 15.01.10* (imballaggi contaminati da sostanze pericolose) e EER 20.01.27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose), identificato con codice CUI S0749474063720200019;
- 6) che, con bando pubblicato il _____ su _____, ASIA ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento di un accordo quadro per il servizio di trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati dei codici EER 15.01.10* (imballaggi contaminati da sostanze pericolose) e EER 20.01.27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) per un importo complessivo di € 280.000,00, oltre IVA, per il servizio base della durata di mesi 24 a partire dall'avvio delle prestazioni contrattuali;
- 7) che la selezione ha avuto luogo secondo il criterio del minor prezzo percentuale espresso sul prezzo unitario posto a base di gara;
- 8) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nel disciplinare di gara al _____ sono pervenuti n. _____ plichi telematici;

- 9) che all'esito delle operazioni di gara, l'operatore economico _____ è risultato essere aggiudicatario del lotto_____ avendo ha offerto un ribasso percentuale del ___%;
- 10) che l'Impresa è iscritta/ risulta tra i richiedenti l'iscrizione nella "White List" provinciale della Prefettura territorialmente competente;
- 11) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
- 12) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, la documentazione prevista nella *lex di gara*, inclusa la garanzia definitiva;
- 13) che l'Impresa ha prodotto la polizza per la stipula del presente accordo quadro.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, nonché la documentazione di seguito elencata:

- a. Capitolato Speciale di Appalto;
- b. Offerta economica dell'Appaltatore.

Nell'ambito del presente accordo quadro:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende A.S.I.A. Napoli SpA come in epigrafe identificato;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Capitolato Speciale di Appalto/CSA**: si intende il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- per **Codice**: si intende il d.lgs. n. 36 del 2023;
- per **Offerta Economica** si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del Contratto** si intende l'ing. Eugenio Ferrandino fermo restando, in caso di sostituzione, la comunicazione all'Appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, del nominativo del nuovo Direttore dei lavori;
- per **Responsabile del Progetto** si intende il dott. Carlo Lupoli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E DURATA

- 2.1 ASIA affida all'Appaltatore, che accetta l'incarico, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati nelle proprie disponibilità, dei rifiuti di cui ai codici EER 15.01.10* (imballaggi contaminati da sostanze pericolose) e EER 20.01.27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose).
- 2.2 Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e, in quanto tale, per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali

l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

2.3 La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'effettuazione di tutti i servizi previsti, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti servizi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel CSA.

2.4 La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora sia esaurito il relativo importo massimo di spesa.

2.5 La Stazione Appaltante, in casi eccezionali si riserva la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, la durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione dei servizi appaltati agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, dello svolgimento del servizio affidato a regola d'arte. A tal fine, è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti e le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche effettuate.

3.2 L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con il presente accordo quadro, in base ai principi del codice civile. L'Appaltatore si obbliga a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito del servizio appaltato, comunicando, anticipatamente e tempestivamente, ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente accordo quadro. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa od occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata, o ritardata, esecuzione a regola d'arte delle stesse.

3.3 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- a) ad eseguire il servizio appaltato nel rispetto delle modalità di svolgimento stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente richiamati nel presente contratto anche laddove non materialmente trascritti;
- b) a rispettare il calendario di ritiro da tutti i siti indicati nel Capitolato Speciale;
- c) di trattare i rifiuti EER 15.01.10* (imballaggi contaminati da sostanze pericolose) e EER 20.01.27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) nel rispetto delle normative vigenti;

- d) a trasmettere al DEC, entro il decimo giorno di ciascun mese, una tabella riepilogativa su formato Excel o similare, relativa al mese precedente, secondo le modalità indicate nel CSA;
- e) ad assolvere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dell'accordo quadro;
- f) ad eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, così come previsto dal CSA;
- g) a garantire il possesso continuativo per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/ variazione;
- h) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- i) a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
- j) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti;
- k) a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003;
- l) a designare un responsabile dell'appalto, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'esecuzione. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail al fine di garantire la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail:

Obblighi dell'appaltatore in materia di personale

1. a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
2. ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti;
3. ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei dipendenti e dei terzi, nonché danni a beni pubblici e privati;
4. ad allestire un'area di lavoro adeguata alla tipologia di intervento da eseguire, con idonei macchinari e attrezzature volte a garantire la sicurezza del personale e di eventuali terzi;
5. a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d. lgs n. 276/2003;

3.4 L'Appaltatore si obbliga, altresì, a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con i subcontraenti, subfornitori, etc. apposite clausole che prevedano: a) l'osservanza agli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale; b) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

ARTICOLO 4 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE

4.1 Il Responsabile del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

4.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Direttore dell'esecuzione riceve dal Responsabile del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro e stabilisce la periodicità con la quale il Direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P., il Direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto

4.3 Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità

perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Progetto. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

4.4 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, il Direttore dell'esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dall'art. 114 e dall'allegato II.14 del Codice.

4.5 Il Direttore dell'esecuzione può avvalersi anche di personale di ASIA. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono: tel. _____ e-mail _____.

4.6 AVVIO DEL SERVIZIO

Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Progetto, dà avvio all'esecuzione del servizio fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie ed il calendario dei ritiri. L'avvio del servizio deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITATARI-REVISIONE PREZZI

5.1 Il corrispettivo massimo contrattuale, trattandosi di accordo quadro è pari a Euro 280.000,00, oltre IVA, per il servizio base della durata di 24 mesi.

5.2 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati nelle proprie disponibilità, dei rifiuti di cui ai codici EER 15.01.10* (imballaggi contaminati da sostanze pericolose) e EER 20.01.27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose), un prezzo unitario, al netto del ribasso offerto in sede di gara del _____%, pari ad Euro _____ oltre IVA per ogni kg di rifiuti EER 15.01.10* e 20.01.27 ritirato, trasportato e smaltito. L'appalto viene stipulato a misura.

5.3 Il prezzo unitario di cui sopra deve intendersi comprensivo dei costi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio affidato, ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

5.4 Nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti la facoltà di trasportare i rifiuti di cui ai codici EER 15.01.10* e 20.01.27* presso l'impianto nelle disponibilità dell'appaltatore per conto proprio, il prezzo unitario per kg per lo smaltimento sarà calcolato, applicando al prezzo unitario di Euro 0,95, oltre Iva, il ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta.

5.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità

previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5.6 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente accordo quadro comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la compiuta esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante.

5.7 Qualora nel corso di esecuzione del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 60 del Codice, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la variazione, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente all'istanza, calcolata mediante l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), elaborato dall'I.STAT.

ARTICOLO 6 --TERMINI DI PAGAMENTO

6.1.L'Appaltatore, entro il giorno 5 di ciascun mese di durata dell'appalto, deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la rendicontazione relativa al mese precedente. Entro i successivi 10 giorni il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento dei servizi (cd SAS) con il quale riepiloga i servizi espletati nel mese precedente dall'Appaltatore, ed accerta, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DM n. 49/2018, che i medesimi servizi siano stati resi in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel CSA. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo maturato dall'Appaltatore e gli acconti già corrisposti. Il DEC trasmette il SAS al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione del SAS, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

6.2.Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati, effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

6.3. Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene mediante ratei mensili previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni. Il pagamento della rata di saldo (ultima mensilità di durata del contratto) viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità dei servizi espletati.

6.4. Fatture elettroniche

La fattura, da emettere con cadenza mensile, deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, delle prestazioni svolte emesso dal DEC. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 60 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 11, del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

7.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente disposta dal R.U.P./D.E.C. e approvata dalla Stazione Appaltante.

7.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P./D.E.C. lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore

ARTICOLO 8 – GARANZIA DEFINITIVA

8.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ di quello contrattuale. Gli estremi della polizza sono i seguenti _____.

8.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

8.3 La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in impianto.

8.4 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO

9.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare _____/ di non ricorrere al subappalto.

Il subappalto è disciplinato sulla base delle previsioni di cui all'art. 119 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36

[IN CASO DI SUBAPPALTO]

L'Affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per il servizio di trasposto e smaltimento dei rifiuti codici EER 15.01.10* e 20.01.27*;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento

a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà.

[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi dell'art.119, comma 11 lett. c) del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 10-PENALI

10.1 In caso di mancato rispetto delle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico di Appalto o di quelle successivamente concordate con la Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di applicare le seguenti penali secondo quanto stabilito dall'art. 126 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36:

- a) una penale pari al 1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancato prelievo dei rifiuti, fino ad un massimo di 7 giorni, limite oltre il quale ASIA si riserva di provvedere ad affidare ad altri il servizio in danno della società inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo e di risolvere il contratto;
- b) una penale pari al 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'invio del prospetto;
- c) una penale pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo seguente il settimo giorno del mese successivo, di invio di documenti di rendicontazione ed avanzamento dell'appalto.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dal DEC entro il termine di 10 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Progetto e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti a causa delle predette inadempienze, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile. Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice le penali applicate, non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Oltre all'applicazione delle penali, resta in ogni caso ferma la facoltà per ASIA di procedere alla risoluzione contrattuale in caso di reiterati e ingiustificati ritardi, imputabili all'Aggiudicatario, salvo ogni ulteriore rimedio di legge. In ogni caso, la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ARTICOLO 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 122 del Codice, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del presente Contratto anche nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice stesso;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) in caso di applicazione di penali, ai sensi dell'art. 11 del presente accordo quadro, di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del contratto;
- e) nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante che determinino l'applicazione di una penale di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del contratto;
- f) nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

In questi casi, la risoluzione ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

11.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto;
- d) qualora l'Appaltatore non abbia provveduto nel termine di 30 giorni assegnato dalla Stazione Appaltante alla ripetizione a propria cura e spese delle prestazioni risultate inadeguate all'esito della verifica di conformità;
- e) nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile di Progetto ovvero non vi sia stata la risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

11.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ARTICOLO 12- RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice.

ARTICOLO 13- ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. L'appaltatore deve produrre, almeno dieci giorni prima dell'avvio delle prestazioni, una polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura dei danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

13.2 La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti per tale garanzia dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

13.3 Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne tenuta indenne con rivalsa da tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

13.4 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante anche da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 14- ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI

14.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice.

ARTICOLO 15- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

- 15.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che sussistano tutte le condizioni di cui all'allegato II.14 del Codice.
- 15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. È vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.
- 15.3 È fatto divieto di cedere il presente contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

_____,
oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

- 16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010.
- 16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010.
- 16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 17 – SICUREZZA SUL LAVORO

- 17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato

nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario.

ARTICOLO 18- ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in_____ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

18.2La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 19-SPESE SCONTRATTUALI

Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà alla registrazione telematica dell'atto presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate addebitando le spese relative agli oneri di registrazione all'Appaltatore.

ARTICOLO 20-PROTOCOLLO DI LEGALITÀ- CODICE DI COMPORTAMENTO- PATTO DI INTEGRITÀ

20.1L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta

informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ”.

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

20.2 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul

sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

20.3L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 21-FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22-PRIVACY

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione

ARTICOLO 23-DISPOSIZIONI FINALI

23.1L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

23.2Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

23.3Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

23.4Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: d.lgs. n. 36/2023; D.P.R. n. 207/2010; codice civile, d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., legge n. 136/2010 e s.m.i., dm 49/2018, d. lgs. 152/2006, Linee Guida dell'A.N.Ac.

A.S.I.A. Napoli SpA

L'Appaltatore